

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di dicembre, in Roma viene stipulata la presente

## CONVENZIONE

**Tra**

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana (in seguito denominato “**MAECI**”), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “**DGCS**”), codice fiscale n. 80213330584, nella persona di Giorgio Marrapodi, in qualità di Direttore Generale;

**e**

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (in seguito denominata “**Agenzia**” ovvero “**AICS**”), codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Luca Maestripietri, in qualità di Direttore;

**e**

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., (in seguito denominata “**CDP**”), codice fiscale n. 80199230584, nella persona di Pasquale Salzano, in qualità di Chief International Affairs Officer;

(la DGCS, il MAECI, l'AGENZIA e CDP nel seguito, singolarmente indicate come “**Parte**”, congiuntamente anche le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE:

- A.** con la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (di seguito, la “**Legge n. 125/2014**”), è stato riformato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, modificando l'assetto organizzativo dei soggetti istituzionali preposti alla messa in atto ed esecuzione delle attività ivi previste;
- B.** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 125/2014 la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia;
- C.** ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 125/2014 sono attribuite al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, tra l'altro, la responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento della cooperazione allo sviluppo, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo;
- D.** l'articolo 17 della Legge n. 125/2014 ha istituito l'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico che ai sensi del comma 3 svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla suddetta legge;
- E.** con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana 22 luglio 2015, n. 113, è stato adottato lo statuto dell'Agenzia (di seguito, lo “**Statuto**”);
- F.** ai sensi della Legge n. 125/2014 e del D. Lgs, 30 luglio 1999, n. 300, il MAECI ha stipulato

con AICS in data 12 luglio 2019 la Convenzione che regola i rapporti tra le due amministrazioni in attuazione dell'articolo 3, comma 2 dello Statuto di AICS (di seguito, la **“Convenzione MAECI-AICS”**);

- G.** ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 4, della Legge n. 125/2014 e 5, comma 7, lett. a), terzo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (di seguito, il **“Decreto Legge n. 269/2003”**), nonché del **DM Risorse Proprie** (come di seguito definito), CDP è stata autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo nonché a destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della Legge n. 125/2014, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lett. b), dell' articolo 5 del Decreto Legge n. 269/2003, (i) nel limite annuo stabilito in convenzione separata sottoscritta il 23 dicembre 2016 tra la medesima CDP e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, il **“MEF”**) (di seguito, la **“Convenzione Limite Risorse Proprie”**), e (ii) previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della Legge n. 125/2014 (di seguito, il **“Comitato Congiunto”**);
- H.** l'articolo 22, comma 2, della Legge n. 125/2014 prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27 della medesima legge, il MAECI e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con CDP *“al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea”* e che, con la medesima convenzione, siano definite le modalità di attuazione dell'intero articolo 22;
- I.** ai sensi dell'articolo 27, della Legge n. 125/2014, il MEF ha stipulato con CDP in data 23 dicembre 2015 la Convenzione avente ad oggetto la definizione delle modalità di erogazione e gestione dei crediti concessionali e dei finanziamenti sotto qualsiasi forma, rispettivamente ex articoli 8 e 27 della Legge n. 125/2014, nonché le modalità di gestione finanziaria, amministrativa e contabile del fondo rotativo di cui all'articolo 8 della Legge n. 125/2014 (di seguito, la **“Convenzione MEF-CDP”**);
- J.** l'articolo 15, comma 5, dello Statuto dell'Agenzia prevede, con riferimento ai rapporti tra l'Agenzia e CDP, che *“La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e definisce le modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione”*;
- K.** in data 15 luglio 2016, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, della Legge n. 125/2014, le Parti hanno sottoscritto la convenzione ivi prevista intendendo regolare i rapporti di CDP con, rispettivamente, il MAECI e l'Agenzia, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi di CDP e delle società da essa partecipate per le attività ivi contemplate e secondo le modalità ivi indicate (di seguito, la **“Convenzione 2016”**, come modificata dall'*addendum* sottoscritto tra le Parti in data 21 gennaio 2019 e prorogata da ultimo con addendum del 2 aprile 2020);

- L.** in data 28 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*bis*, del Decreto Legge n. 269/2003 il MEF, con decreto emanato di concerto con il MAECI ha definito i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni adottate da CDP nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui all'articolo 5, comma 7, lett. a), terzo periodo, del Decreto Legge n. 269/2003 (di seguito, il “**DM Risorse Proprie**”);
- M.** la presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”), che sostituisce, ad ogni effetto, la Convenzione 2016, viene sottoscritta dalle Parti in attuazione dell'articolo 22, comma 2 e comma 5, della Legge n. 125/2014 al fine di regolare i rapporti di CDP con, rispettivamente, il MAECI e l'Agenzia al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi, di CDP e delle società da essa partecipate per le attività ivi contemplate e secondo le modalità ivi indicate e per definire le modalità di attuazione dell'articolo 22 medesimo della Legge n. 125/2014;

**TANTO PREMESSO**, le Parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1 – Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e contribuiscono alla sua interpretazione.

### **Articolo 2 – Definizioni**

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Premesse, i termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Convenzione avranno il significato ad essi qui di seguito attribuito.

**Blending:** l'utilizzo combinato, nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge n. 125/2014, di risorse proprie di CDP (a valere sulle risorse della c.d. gestione separata) unitamente a risorse i) del Fondo Rotativo o di altri fondi pubblici (c.d. *blending* nazionale) ovvero ii) di istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), terzo periodo, del Decreto Legge n. 269/2003, ovvero di soggetti privati, pubblici o internazionali di cui all'articolo 22, comma 4, della Legge n. 125/2014 (c.d. *blending* internazionale);

**Codice Etico Agenzia:** il codice etico dell'Agenzia disponibile sul sito istituzionale, sezione Trasparenza, all'indirizzo <https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/codice-etico/>;

**Codice Etico CDP:** il codice etico di CDP, disponibile sul sito <https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Codice%20Etico.pdf>;

**Codice di Comportamento del MAECI:** il codice di comportamento del MAECI, disponibile su <http://www.esteri.it/mae/resource/mae/2014/09/codicedicomportamentomaeci.pdf>;

**Comitato Congiunto:** il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo istituito presso il MAECI ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 125/2014;

**CICS:** il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 15 della Legge 125/2014;

**D.Lgs. n. 196/2003:** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche;

**DM Risorse Proprie:** il decreto ministeriale del 28 settembre 2016 adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*bis*, del Decreto Legge n. 269/2003;

**Documento triennale:** il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 12 della Legge n. 125/2014;

**Fondo Rotativo:** il fondo rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8 della Legge n. 125/2014;

**Iniziativa con Risorse Proprie CDP:** le attività effettuate da CDP con risorse proprie (a valere sulle risorse della c.d. gestione separata) di cui all'articolo 22, comma 4, della Legge n. 125/2014;

**Modello 231:** il modello di organizzazione e di gestione adottato da CDP, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e disponibile al sito <https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Modello%20Dlgs%202312001.pdf>;

**OCSE:** Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;

**Paesi Donatori:** i Paesi che possono contribuire all'attuazione degli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo con l'apporto di risorse finanziarie;

**Paesi Partner:** i Paesi destinatari degli interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 125/2014 e all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. Risorse Proprie;

**Regolamento (UE) n. 2016/679:** indica il Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

### **Articolo 3 – Oggetto**

3.1 La presente Convenzione regola i rapporti tra MAECI, Agenzia e CDP in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della Legge n. 125/2014.

3.2 Con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare le attività delle stesse nel quadro della reciproca collaborazione permanente volta a rafforzare l'integrazione del sistema di cooperazione italiano e definire le attività che CDP svolge in favore del MAECI e dell'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 22, comma 2, della Legge n. 125/2014.

3.3 È altresì oggetto della presente Convenzione la disciplina dell'iter procedurale istruttorio per la presentazione di Iniziative con Risorse Proprie di CDP al Comitato Congiunto, al fine del parere previsto dall'articolo 22, comma 4, della Legge n. 125/2014.

### **Articolo 4 - Comitato di coordinamento delle attività**

4.1 È istituito un Comitato di coordinamento permanente, costituito da rappresentanti delle Parti della Convenzione, con funzioni di indirizzo generale sulle priorità, verifica dell'andamento delle attività in corso ed esame di questioni insorte nel quadro dell'esecuzione della presente Convenzione.

4.2 In particolare il Comitato di coordinamento assicura uno scambio continuo tra le Parti, la partecipazione ai processi di consultazione volti alla redazione dei documenti strategici e delle relazioni annuali, come definito dall'articolo 5 che segue, e all'esame di ogni altro tema di interesse comune. Esso istruisce infine la discussione sulle Iniziative con Risorse Proprie CDP, ivi incluse quelle in Blending, ai fini del parere di cui all'articolo 22, comma 4 della Legge n. 125/2014 secondo le procedure di cui all'articolo 8 che segue, ferma restando la competenza decisionale esclusiva del Comitato Congiunto.

4.3 Il Comitato di coordinamento può altresì individuare di volta in volta i Paesi e/o i settori e/o le tematiche con riferimento ai quali, nel rispetto delle procedure istituzionali e delle tempistiche previste per la definizione di accordi di cooperazione o programmi Paese, si possano attivare Tavoli di lavoro. Detti tavoli tecnici, operativi su specifiche tematiche o relativi a specifiche procedure, potranno prevedere il coinvolgimento delle Ambasciate, delle sedi locali dell'AICS, dei corrispettivi uffici competenti presso le sedi centrali del MAECI e dell'AICS, di rappresentanti di CDP ed eventualmente di altre amministrazioni interessate, per quanto di competenza, al fine di coordinare le diverse azioni e i diversi canali di finanziamento.

4.4 Il Comitato di coordinamento è composto dal Direttore della DGCS, dal Direttore dell'AICS, dal Chief International Affairs Officer di CDP o dal Direttore CDP - Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, ovvero da soggetti da loro di volta in volta delegati con funzioni di rappresentanza di livello adeguato. Alle riunioni potranno partecipare altresì i competenti referenti tecnici di ciascuna delle Parti, individuati in ragione della materia trattata, ove del caso coadiuvati da altri funzionari delle Parti firmatarie. Su invito delle Parti, potranno partecipare altresì rappresentanti del MEF o di altre pubbliche amministrazioni o istituzioni interessate o esperti per gli aspetti di rispettiva competenza.

4.5 Salvo diversamente concordato tra le Parti e fermo restando quanto segue, il Comitato di coordinamento si terrà con cadenza regolare almeno una volta al mese, anche in via telematica, salvo esigenze sopravvenute che richiedano la convocazione di ulteriori sedute da tenersi in un termine congruo rispetto alla trattazione della relativa questione, tenuto conto delle ragioni e dell'urgenza segnalata, su richiesta di una delle Parti. Delle sedute del Comitato di coordinamento sarà redatto dalle Parti un documento di sintesi della riunione. Ai fini di quanto precede, le Parti definiranno il calendario delle attività e delle iniziative oggetto di discussione e, prima di ciascuna seduta, l'ordine del giorno della riunione. Il Comitato di coordinamento si dota di una Segreteria organizzativa presso la DGCS, il cui rappresentante parteciperà alle sedute.

4.6 La creazione del Comitato di cui al presente articolo e il suo funzionamento non determina oneri finanziari a carico dell'Erario.

#### **Articolo 5 - Attività di collaborazione istituzionale, consultazione e scambio di informazioni nella definizione delle politiche di cooperazione**

5.1 Le Parti si assicurano uno scambio di informazioni in relazione alle attività di interesse comune, attinenti ai temi della finanza per lo sviluppo, ai profili finanziari delle politiche di cooperazione allo sviluppo svolte relativamente alle rispettive aree di competenza, come stabilite dalla Legge n. 125/2014.

5.2 In tale ambito CDP, in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, svolgerà a supporto del MAECI attività di consulenza relativamente ai profili finanziari delle operazioni con riferimento alle forme tecniche e agli strumenti finanziari più idonei alle esigenze individuate di volta in volta nel quadro delle attività di programmazione.

In aggiunta a quanto precede, fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 20 comma 2 della Legge n. 125/2014, il MAECI potrà avvalersi di CDP, anche nel contesto dei Tavoli ad hoc istituiti ai sensi dell'articolo 4.3 che precede, con il compito di (a) supportare il MAECI, nella sua attività di programmazione e definizione delle politiche di intervento a livello Paese, settore e tematiche strategiche e (b) proporre, nel quadro delle politiche di cooperazione internazionale definite dal MAECI, piani di azione operativi tramite i quali ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e quelle proprie di CDP.

5.3 Fermo restando quanto definito nella Convenzione MAECI-AICS e nella Convenzione CDP-MEF, ai fini della predisposizione da parte del MAECI della relazione sulle attività di cooperazione realizzate nell'anno precedente e del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della Legge n. 125/2014, il MAECI può chiedere a CDP informazioni e rapporti concernenti:

- a) la gestione dei crediti concessionali (inclusa la conversione del debito) e dei finanziamenti sotto qualsiasi forma rispettivamente ex articoli 8 e 27 della Legge n. 125/2014;
- b) le Iniziative con Risorse Proprie CDP realizzate, mediante indicazione: (a) delle aree geografiche, dei Paesi Partner e dei soggetti beneficiari, (b) dei settori di intervento, (c) della tipologia di intervento, (d) degli importi approvati, (e) degli importi concessi, (f) degli importi erogati, (g) degli importi rimborsati e (h) di qualsiasi ulteriore informazione, anche a carattere qualitativo, in possesso di CDP, la cui acquisizione si rendesse necessaria al MAECI per le finalità di cui al presente articolo 5.

Le informazioni relative alle Iniziative con Risorse Proprie CDP richieste dal MAECI possono essere oggetto di accordi di riservatezza stipulati tra CDP e le relative controparti, e pertanto saranno trattate ai sensi dell'articolo 15 che segue.

5.4 Il MAECI consulta CDP e l'AICS, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, ai fini dell'individuazione dei contenuti e della stesura del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della Legge n. 125/2014.

5.5 Le Parti, previa definizione di appositi accordi ad hoc per la regolamentazione delle procedure e dei costi, possono prevedere l'organizzazione di corsi di formazione destinati ai rispettivi dipendenti e relativi all'approfondimento dei profili finanziari ovvero tecnico economici delle iniziative di cooperazione allo sviluppo

## **Articolo 6 - Attività inerenti alle iniziative di cui agli articoli 8 e 27 della Legge n.125/2014**

6.1 Il dettaglio delle attività relative ai profili economico finanziari delle iniziative di cui all'articolo 8 della Legge n. 125/2014, gli ambiti e le modalità di svolgimento di tali attività e la loro remunerazione saranno definiti in un atto integrativo alla Convenzione tra MAECI, AICS e CDP che dovrà tenere conto delle previsioni della Convenzione tra CDP e MEF che disciplina le iniziative di cui all'articolo 8 della Legge n. 125/2014, come eventualmente aggiornata e modificata a seguito della scadenza della Convenzione oggi vigente.

Nelle more della definizione di tali attività relative ai profili economico finanziari delle suddette iniziative, le Parti, ciascuna per i propri ambiti di competenza, si impegnano a garantire la continuità operativa del Fondo Rotativo per la concessione e gestione dei crediti di aiuto di cui all'articolo 8 della Legge n. 125/2014. La presente Convenzione non potrà sostituirsi alla Convenzione fra CDP e MEF, nelle more del suo rinnovo.

6.2 I crediti di cui all'articolo 27 della Legge n. 125/2014, concessi sulla base dei criteri e delle condizioni previste dalle Delibere CICS di cui all'articolo 27 medesimo e deliberati dal Comitato Congiunto, saranno erogati e gestiti da CDP ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed il MEF a norma del comma 5 del suddetto articolo 27, come di volta in volta aggiornata e modificata.

### **Articolo 7 – Assistenza per la partecipazione a riunioni e negoziati internazionali**

CDP presta assistenza, dietro compenso ai sensi dell'articolo 12 che segue, a DGCS e AICS per la partecipazione alle riunioni e ai negoziati con l'OCSE, con altre organizzazioni internazionali, con le Banche e le Istituzioni finanziarie internazionali e con i Paesi Donatori su tematiche finanziarie, tecniche o economiche concernenti la cooperazione allo sviluppo anche in raccordo con altre amministrazioni.

### **Articolo 8 – Iniziative con Risorse Proprie CDP – Iter Procedurale**

8.1 L'iter procedurale istruttorio per la presentazione di Iniziative con Risorse Proprie di CDP (ivi incluse quelle in Blending) al Comitato Congiunto, al fine del parere previsto dall'articolo 22, comma 4, della Legge n. 125/2014, è definito come segue.

a) CDP informa il Comitato di coordinamento dell'intenzione di avviare le attività per l'effettuazione di una Iniziativa con Risorse Proprie CDP, trasmettendone i principali elementi essenziali in un'apposita "Nota Informativa" da redigersi secondo i contenuti di cui allo schema dell'Allegato A.

b) Al fine della illustrazione dei suddetti elementi e per raccogliere eventuali contributi delle Parti, anche nell'ottica di individuare possibili sinergie, DGCS, l'Agenzia e CDP discuteranno dei termini generali della iniziativa descritta nella Nota Informativa. Tale discussione sarà svolta nel corso della prima riunione utile del Comitato di coordinamento. Resta inteso che CDP avrà la facoltà di acquisire, a valle dell'invio della Nota Informativa e nelle more della riunione del suddetto comitato, informazioni e documenti dalle relative controparti e, se del caso, formalizzare accordi di riservatezza e manifestazioni di interesse funzionali all'acquisizione di informazioni relative all'iniziativa. È analogamente inteso che la DGCS potrà condurre consultazioni interne al MAECI o con altre Amministrazioni pertinenti così come AICS potrà condurre approfondimenti di natura tecnica.

c) Una volta che l'iniziativa addivenga ad uno stato di adeguata definizione come specificato al paragrafo che segue, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento, CDP ne trasmette gli elementi di dettaglio in un'apposita "Scheda di Progetto" da redigersi secondo i contenuti di cui allo schema dell'Allegato B.

Le Parti prendono atto che:

- i) fermo restando quanto previsto al paragrafo 8.3, la Scheda di Progetto, che dovrà essere completata da CDP in tutte le sue parti, dovrà rappresentare la coerenza dell'iniziativa con le finalità di cui alla Legge n. 125/2014 nonché il rispetto dei criteri e modalità di intervento previsti dalla normativa secondaria applicabile al fine di permettere al Comitato Congiunto l'espressione del parere di cui al comma 4 dell'articolo 22 della Legge n. 125/2014;
- ii) i contenuti della Nota Informativa e della Scheda di Progetto possono essere oggetto di accordi di riservatezza stipulati tra CDP e le relative controparti, e pertanto saranno trattati ai sensi dell'articolo 15 che segue.

Ai fini che precedono, si considerano in "stato di adeguata definizione" le richieste concernenti le

Iniziative con Risorse Proprie CDP per le quali sia possibile predisporre una Scheda di Progetto completa di tutti i suoi elementi acquisiti da CDP nel quadro delle negoziazioni con le relative controparti.

d) Il Comitato di coordinamento si riunisce con la cadenza prevista dall'articolo 4.5 al fine di istruire la discussione sull'iniziativa descritta nella Scheda di progetto.

In particolare, in sede di Comitato di coordinamento, verrà analizzata l'iniziativa sottoposta da CDP sulla quale i rappresentanti di AICS e DGCS potranno richiedere eventuali approfondimenti e/o integrazioni prima della sottoposizione dell'iniziativa medesima al Comitato Congiunto per il parere di cui all'articolo 22, comma 4, L. 125/2014.

Una volta forniti gli approfondimenti e/o le integrazioni, l'istruttoria si intenderà conclusa con l'adozione del documento di sintesi di cui all'art. 4.5, fatte salve le prerogative del Comitato Congiunto.

e) Successivamente alla istruttoria di cui al paragrafo (d) che precede, l'iniziativa potrà essere sottoposta dalla DGCS al Comitato Congiunto previa conclusione delle opportune consultazioni interne.

8.2 Nel caso in cui, successivamente al rilascio del parere favorevole del Comitato Congiunto, dovessero intervenire modifiche a Paesi, settori e beneficiari dell'Iniziativa con Risorse Proprie CDP e relativo ammontare in misura superiore al doppio dell'importo originario, sia prima della sottoscrizione dei relativi contratti che in corso di gestione della stessa, si applicherà l'iter procedurale istruttorio di cui all'articolo 8.1 paragrafi (c) e (d) che precedono. Nel caso in cui invece le modifiche non riguardino i suddetti termini, CDP ne fornirà riscontro mediante apposita informativa al Comitato di coordinamento.

8.3 CDP potrà richiedere che il parere da parte del Comitato Congiunto verta su un programma quadro, senza che siano necessari di volta in volta ulteriori pareri ai fini dell'attuazione dei singoli interventi da realizzarsi nel contesto del programma medesimo quando si tratti di programmi di cooperazione già approvati dal Governo italiano in ambito Unione Europea o di Organizzazioni Internazionali ovvero di iniziative che includono una pluralità di interventi nell'ambito dei suddetti programmi quadro che presentino obiettivi omogenei e caratteristiche di intervento simili.

8.4 In aggiunta a quanto disposto dall'art. 8.3, le Parti in sede di Comitato di coordinamento potranno individuare ulteriori tipologie di Iniziative con Risorse Proprie CDP - che potranno seguire un differente iter di istruttoria - e potranno altresì definire e/o modificare lo schema di Scheda di Progetto e/o di Nota Informativa.

8.5 Per le iniziative di credito misto in Blending tra le risorse proprie di CDP e le risorse del Fondo rotativo l'iter procedurale sarà quello ordinariamente seguito dalle Parti per le operazioni a credito di aiuto di cui all'articolo 8 della Legge 125/2014.

8.6 CDP fornisce in sede di Comitato di coordinamento periodiche informative circa il perfezionamento e l'andamento delle Iniziative con Risorse Proprie CDP.

8.7 Allo scadere del periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti effettueranno una valutazione relativa al funzionamento operativo della procedura di cui al presente articolo al fine di apportare, se di comune accordo, eventuali miglioramenti e/o modifiche circa gli aspetti che dovessero essere individuati ai fini della complessiva operatività della suddetta procedura nel quadro delle istanze del sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo.

## **Articolo 9 - Iniziative e Programmi Internazionali**

9.1 Nel quadro della programmazione delle attività di cooperazione, le Parti valuteranno, caso per caso, la fattibilità di iniziative finalizzate a promuovere sinergie e partnership tra loro, volte alla partecipazione a progetti internazionali di cooperazione, promossi o finanziati da soggetti internazionali di cooperazione, multilaterali o bilaterali, con particolare riferimento a quelli volti all'ottenimento di risorse a dono da parte delle istituzioni europee. In ogni caso la conclusione di qualunque accordo sarà subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi deliberanti.

9.2 I rapporti tra le Parti, gli obblighi, i rispettivi ruoli e la ripartizione dei costi riconosciuti per il singolo progetto o iniziativa saranno definiti da eventuali convenzioni specifiche tra le Parti.

## **Articolo 10 - Attività di consulenza e strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo**

10.1 Ferma restando l'attività di consulenza di cui al paragrafo 5.2 che precede, CDP svolgerà, su richiesta espressa del MAECI, tra le altre, l'attività di consulenza al fine di:

- (a) valutare i fabbisogni di sviluppo dei Paesi o settori destinatari delle iniziative di cooperazione internazionale;
- (b) mappare, con riguardo ai settori di intervento, le eccellenze del sistema imprenditoriale italiano che possono intervenire a supporto delle iniziative di cooperazione internazionale, anche con il coinvolgimento di altre istituzioni competenti;
- (c) supportare l'analisi, anche nella definizione di metodologie di valutazione, di impatto delle iniziative di cooperazione internazionale anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

10.2 In aggiunta a quanto sopra, le Parti favoriscono le attività di studio e valutazione di fattibilità sulla strutturazione e la gestione di prodotti finanziari per la cooperazione attraverso CDP o le società da essa controllate, ivi incluse forme di garanzia agli investimenti in iniziative di cooperazione internazionale da parte di soggetti privati, interventi tramite fondi o altre forme di finanza per lo sviluppo destinati a soggetti profit o no profit, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie o fondazioni pubbliche o private.

10.3 Le attività di cui al presente articolo 10 saranno svolte da CDP, previa verifica circa la relativa fattibilità e onerosità e conseguente specifico accordo con i soggetti interessati in merito ai suoi contenuti e corrispettivo ai sensi dell'articolo 12 che segue.

## **Articolo 11 – Esecuzione delle attività**

11.1 Le attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 di cui alla presente Convenzione sono eseguite dalle Parti in spirito di collaborazione, favorendo lo scambio di esperienze e informazione tra gli uffici e nel rispetto degli indirizzi politici contenuti nel Documento triennale, forniti dal Comitato Congiunto e dagli orientamenti assunti dal Comitato di coordinamento.

11.2 Alla luce della necessità di un'azione sinergica tra i diversi attori, CDP, previa verifica circa la relativa fattibilità e onerosità, su richiesta delle altre Parti e previa stipula se necessario di apposito accordo ad hoc, provvede e distaccare presso la sede dell'AICS ed eventualmente del MAECI, propri dipendenti per lo svolgimento delle attività di competenza dell'AICS e/o del MAECI.

11.3 Il MAECI e l’Agenzia consentono che le attività e i servizi di cui alla presente Convenzione possano essere svolte, in tutto o in parte, da CDP direttamente ovvero indirettamente tramite società partecipate da CDP. A tal fine, CDP potrà in ogni tempo, nel corso della durata della presente Convenzione, comunicare preventivamente al MAECI e all’Agenzia quale società, nell’ambito del Gruppo CDP, svolgerà le attività e i servizi in questione.

11.4 Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, CDP potrà avvalersi di propri consulenti esterni.

11.5 Per le attività di cui alla presente Convenzione svolte all’estero da CDP, questa dovrà coordinarsi, quando necessario, con i capi delle missioni diplomatico-consolari e con i Direttori delle sedi AICS.

11.6 Nell’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione CDP si obbliga a:

- (a) adottare tutte le misure e le cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di conflitti di interesse con l’attività svolta per proprio conto;
- (b) comunicare prontamente in forma scritta al MAECI e all’Agenzia le situazioni di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento delle attività;
- (c) dare immediata comunicazione al MAECI e all’Agenzia di ogni circostanza, avvenimento o fatto di rilievo che abbia influenza sull’esecuzione della presente Convenzione.

## **Articolo 12 –Compensi per le Attività**

12.1 Dalla presente Convenzione non derivano oneri finanziari a carico del MAECI. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, della Legge n. 125/2014 gli oneri derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del bilancio dell’Agenzia.

12.2 Per l’esecuzione delle attività e la prestazione dei servizi di cui agli articoli 5 e 7 della presente Convenzione, fatta eccezione per le attività di cui al paragrafo 5.5 secondo quanto ivi meglio indicato, le Parti convengono che il corrispettivo da corrispondere a CDP da parte dell’Agenzia è stabilito in un importo forfettario annuo complessivo pari a Euro 70.000,00 (settantamila/00) più IVA. Detto compenso comprende tutti i costi, oneri o spese anche relativi all’impiego di consulenti esterni o di altre società partecipate da CDP. Tale corrispettivo sarà versato secondo le seguenti modalità: pagamento annuale, a seguito di invio da parte di CDP all’Agenzia di una relazione sull’attività svolta nel periodo di riferimento e acquisito parere positivo da parte della DGCS.

12.3 Per l’eventuale esecuzione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 6 della presente Convenzione, i termini del relativo corrispettivo da corrispondere a CDP da parte dell’Agenzia saranno stabiliti nell’atto integrativo di cui all’articolo 6 medesimo.

12.4 Per l’eventuale esecuzione delle attività di cui all’articolo 10 della presente Convenzione, il corrispettivo da corrispondere a CDP sarà stabilito attraverso specifici accordi di cui al paragrafo 10.3 della presente Convenzione.

## **Articolo 13 – Divieto di cessione**

È fatto divieto alle Parti di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione o alcuno dei diritti nascenti dalla stessa, a pena di nullità della cessione medesima.

## **Articolo 14 – Rappresentante per la Convenzione**

Ai fini della attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione, ciascuna Parte designerà un Rappresentante per la Convenzione che avrà la capacità di rappresentare la Parte, nei limiti delle funzioni e dell'oggetto della presente Convenzione.

## **Articolo 15 – Riservatezza**

15.1 Fermo restando il rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle Parti, per quanto di propria rispettiva competenza, mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e salvo il caso in cui gli stessi siano impiegati ai fini della predisposizione di documenti da redigersi nel quadro delle attività di cui alla presente Convenzione.

15.2 MAECI e AICS prendono atto e riconoscono che alcune o tutte le informazioni relative ai soggetti beneficiari delle iniziative fornite loro da CDP o di cui vengano in possesso o, comunque, a conoscenza, possono essere informazioni price sensitive, ossia qualificate come informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 - "MAR" da parte degli stessi beneficiari dell'Iniziativa. Le Parti si impegnano a: i) gestire le eventuali informazioni price sensitive nel rispetto della normativa vigente, inclusa la possibilità che il loro uso sia proibito, limitato o altrimenti regolato, nonché nel rispetto delle procedure interne eventualmente adottate da ciascuna delle Parti; ii) collaborare reciprocamente, per quanto di propria competenza, nell'espletamento delle attività richieste dalla MAR.

15.3 L'obbligo di cui al paragrafo 15.1 che precede non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

15.4 CDP si impegna a dare informativa al MAECI e/o all'Agenzia e a coordinarsi con gli stessi qualora nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione sorga una questione che CDP ritenga possa avere rilevanza per la politica estera dell'Italia.

## **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

16.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Convenzione - le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli 15-22 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

16.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

16.3 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

16.4 Il MAECI e l’Agenzia autorizzano CDP a trasmettere i dati relativi alle attività di cui alla presente Convenzione alla Banca d’Italia, all’ISTAT e alle Amministrazioni pubbliche centrali, al fine di permettere l’espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti.

### **Articolo 17 – Codice Etico CDP e Modello Organizzativo di CDP Codice di comportamento del MAECI - Codice Etico Agenzia**

17.1 Il MAECI e l’Agenzia dichiarano di aver preso visione del Codice Etico CDP e del Modello Organizzativo di CDP disponibili sul sito internet di CDP (<https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Codice%20Etico.pdf>; e <https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Modello%20DIgs%202312001.pdf>) e di conoscerne integralmente il contenuto. Il MAECI e l’Agenzia a tal riguardo si impegnano nei confronti di CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto;
- i collaboratori esterni di CDP,

a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP e nel Modello Organizzativo di CDP.

17.2 CDP dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento del MAECI e di conoscerne integralmente il contenuto. CDP a tal riguardo si impegna nei confronti del MAECI a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del MAECI o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto;
- i collaboratori su base continuativa del MAECI,

a violare i principi specificati nel Codice di comportamento del MAECI.

17.3 L’Agenzia si impegna a portare tempestivamente a conoscenza di CDP l’adozione del Codice Etico Agenzia, al quale si applica, *mutatis mutandis*, il paragrafo 17.2 che precede.

### **Articolo 18 – Elezione di domicilio e comunicazioni**

18.1 Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono i loro domicili rispettivamente:

- MAECI – Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, piazzale della Farnesina,1- 00135 Roma; PEC [dgcs.segreteria@cert.esteri.it](mailto:dgcs.segreteria@cert.esteri.it); Fax. 06.3235982;
- Agenzia - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Via Salvatore Contarini, 25- 00135 Roma; PEC [agenzia.cooperazione@cert.esteri.it](mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it); Fax: 06.36916270;
- CDP - Via Goito n. 4, 00185 – Roma; PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it). Fax 06.4221 2236.

18.2 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione, deve essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R, corriere o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

18.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere o via posta elettronica certificata) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate tramite

fax).

18.4 Ogni variazione nel domicilio eletto, per essere efficace nei confronti della Parte destinataria di una comunicazione, dovrà essere stata comunicata alla Parte destinataria per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, da almeno 5 (cinque) giorni.

### **Articolo 19 – Efficacia e durata**

19.1 La Convenzione è vincolante per le Parti dalla data della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti

19.2 La Convenzione ha una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data della registrazione del decreto di cui al comma 1.

### **Articolo 20 – Trattamento fiscale**

La Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione sarà a carico dell'Agenzia.

### **Articolo 21 – Legge regolatrice e Foro competente**

20.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

20.2 Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **Articolo 22 – Disposizioni finali**

22.1 Qualora dovessero intervenire modifiche normative (anche di natura regolamentare) che possano influire sulla presente Convenzione e sulle attività da essa regolate, le Parti negozieranno in buona fede le modifiche da apportare alla presente Convenzione.

22.2 La presente Convenzione è redatta in un unico originale sottoscritto digitalmente da MAECI, AICS e CDP.

**Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale**

Il Direttore Generale per la  
Cooperazione allo Sviluppo  
Amb. Giorgio Marrapodi

**Agenzia italiana per la  
cooperazione allo sviluppo**

Il Direttore  
Luca Maestripieri

**Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**  
Il Chief International Affairs Officer  
Pasquale Salzano

## Allegato A

### Nota Informativa

<b>NOTA INFORMATIVA</b>
-------------------------

<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA</b>	
<b>Descrizione dell'iniziativa</b>	Descrizione generale di inquadramento dell'iniziativa e dei tratti principali della stessa (per esempio la tipologia di finanziamento).
<b>Paese Beneficiario<sup>1</sup></b>	Paese beneficiario di assistenza allo sviluppo individuato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE.
<b>Classificazione OCSE-DAC del Paese Beneficiario<sup>2</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Least Developed Countries / Other Low Income Countries</i> . Qualora l'iniziativa venga assunta in un Paese ricadente in una delle predette classificazioni, CDP interverrà in cofinanziamento con [•] e assumerà una quota non superiore al [•]% del valore complessivo del finanziamento <input type="checkbox"/> <i>Lower Middle Income Countries</i> <input type="checkbox"/> <i>Upper Middle Income Countries</i>
<b>Settore/i dell'iniziativa<sup>3</sup></b>	
<b>Destinatario dell'iniziativa<sup>4</sup>:</b>	[•] che si configura come: <input type="checkbox"/> soggetto pubblico <input type="checkbox"/> soggetto privato. In questo caso CDP interverrà in cofinanziamento e assumerà una quota non superiore al [•]% del valore complessivo del finanziamento.

<sup>1</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lett. a) del DM Risorse Proprie.

<sup>2</sup> Cfr. art. 2, comma 3 del DM Risorse Proprie.

<sup>3</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lett. b) del DM Risorse Proprie.

<sup>4</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lett. c) del DM Risorse Proprie.

[*Luogo, data*]

[*Firma*]

## Allegato B

### Scheda di Progetto

<b>PAESE BENEFICIARIO<sup>5</sup>: XXXX</b> <b>PROPONENTE: CDP SPA</b> <b>DATA:</b>
---

<b>TITOLO PROVVISORIO:</b>
----------------------------

<b>SCHEDA DI PROGETTO</b>

<b>A. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</b>	
<b>1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA</b>	
<b>Descrizione dell'operazione</b>	(Descrizione generale del progetto, possibilmente comprensiva dei seguenti campi richiesti: Obiettivo generale dell'iniziativa, Costo complessivo stimato dell'iniziativa, quota % rispetto al costo totale, Condizioni finanziarie [Durata e Tasso])
<b>Classificazione OCSE-DAC del Paese Beneficiario<sup>6</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Least Developed Countries / Other Low Income Countries. In caso l'operazione avviene in un Paese ricadente in una delle predette classificazioni, CDP interverrà in cofinanziamento con [•] e assumerà una quota non superiore al [•]% del valore complessivo del finanziamento</i> <input type="checkbox"/> <i>Lower Middle Income Countries</i>

<sup>5</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lett. a) del DM Risorse Proprie.

<sup>6</sup> Cfr. art. 2, comma 3 del DM Risorse Proprie.

	<input type="checkbox"/> <i>Upper Middle Income Countries</i>
<b>Settore/i dell'operazione<sup>7</sup></b>	Richiesto l'utilizzo della classificazione dei settori dell'OCSE DAC
<b>Rispondenza dell'operazione alle finalità della Legge n. 125/2014<sup>8</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> <i>(Con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 22, comma 4 della Legge n. 125/2014, l'operazione risponde alle finalità della legge medesima, tenuto conto che il finanziamento è concesso nel rispetto dei principi fondamentali che guidano le attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo e, in particolare, il perseguimento degli obiettivi volti a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile)</i>
<b>SDGs (obiettivi e target)<sup>9</sup></b>	<input type="checkbox"/> <i>Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 22, comma 4, della Legge n. 125/2014, l'operazione risponde alle finalità della legge medesima, tenuto conto che il finanziamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda delle Nazioni Unite 2030 (SDGs) ... In particolare, ai seguenti SDGs: [•]</i>
<b>Destinatario del Finanziamento<sup>10</sup>:</b>	[•] <i>che si configura come:</i> <input type="checkbox"/> <i>soggetto pubblico</i> <input type="checkbox"/> <i>soggetto privato. In questo caso CDP interverrà in cofinanziamento con [•] e assumerà una quota non superiore al [•]% del valore complessivo del finanziamento</i> Richiesto di specificare gli altri partner dell'iniziativa (eventuale)
<b>Tipologia di finanziamento<sup>11</sup>:</b>	<i>Il finanziamento di CDP avverrà nella forma di [prestito / assunzione capitale di rischio / garanzia / altro] che è conforme alle modalità di intervento di cui al Decreto Risorse Proprie</i>

<sup>7</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lett. b) del DM Risorse Proprie.

<sup>8</sup> Cfr. artt. 1, comma 2 e 22, comma 4 della Legge n. 125/2014. Il riferimento ivi formulato agli obiettivi ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 125/2014 può essere integrato con le altre finalità statuite alle lettere b) e c) della citata disposizione, ove applicabile.

<sup>9</sup> Cfr. artt. 1, comma 2 e 22, comma 4 della Legge n. 125/2014.

<sup>10</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lett. c) del DM Risorse Proprie.

<sup>11</sup> Cfr. art. 3, comma 1 del DM Risorse Proprie.

<p><b>Operazione effettuata attraverso il finanziamento a istituzioni finanziarie (eventuale) <sup>12</sup>:</b></p>	<p><i>L'operazione è realizzata attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>un'istituzione finanziaria europea</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>un'istituzione finanziaria multilaterale o sovranazionale</i></li> </ul> <p><i>ai cui programmi partecipa la Repubblica italiana nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo o fondo multilaterale costituito presso i predetti soggetti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>un fondo multilaterale costituito presso uno dei predetti soggetti</i></li> </ul> <p>Richiesto anche di specificare l'istituzione o il fondo</p>
<p><b>Modalità di analisi del progetto<sup>13</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Le modalità di analisi del progetto (riguardo al merito di credito dei soggetti beneficiari e all'adeguata sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione) sono conformi alle vigenti procedure interne di CDP</i></li> </ul>
<p><b>Soggetto Intermediario (eventuale) <sup>14</sup></b></p>	<p><i>L'operazione è svolta mediante l'intermediazione di [•]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>considerato che destinatario dell'operazione è una micro-piccola-media impresa</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>considerato che l'operazione configura l'assunzione capitale di rischio</i></li> </ul>
<p><b>2. DIRETTIVE OCSE-DAC IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE<sup>15</sup>:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> L'operazione sarà rendicontata ai sensi delle direttive emanate dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE applicabili</li> </ul>	
<p><b>3. RISPETTO DEI LIMITI ANNUI<sup>16</sup>:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> L'operazione prevede la concessione di risorse CDP sino ad un massimo di [•] e quindi, tenuto conto degli impegni già assunti da CDP nell'anno in corso, rientrante nei limiti annui previsti dalla Convenzione Finanziaria sottoscritta tra CDP e il MEF il 23 dicembre 2016</li> </ul>	

**B. INFORMAZIONI QUALITATIVE AGGIUNTIVE SUL PROGETTO**

**4. SET INFORMATIVO**

<sup>12</sup> Cfr. art. 2, comma 4 del DM Risorse Proprie.

<sup>13</sup> Cfr. art. 2, comma 5 del DM Risorse Proprie e art. 5 del Decreto Legge n. 269/2003.

<sup>14</sup> Cfr. art. 3, commi 1 e 2 del DM Risorse Proprie.

<sup>15</sup> Cfr. art. 3, comma 3 del DM Risorse Proprie.

<sup>16</sup> Cfr. art. 4, comma 1 del DM Risorse Proprie.

**4.1 Coerenza dell’Iniziativa rispetto al programma di sviluppo del Paese e/o all’Accordo Bilaterale di Cooperazione (ove esistente), eventuale integrazione con altre iniziative già in corso di CDP o dei Partner**

**Linee Guida:**

*Tale aspetto assume rilevanza per le operazioni rivolte al settore pubblico e, solo ove applicabile, per le operazioni rivolte al settore privato*

**4.2 Coerenza dell’Iniziativa rispetto al Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo vigente**

**4.3 Quali obiettivi specifici dell’iniziativa e risultati di medio-lungo periodo si intendono raggiungere a vantaggio dei beneficiari finali?**

**Linee Guida:**

*l’Obiettivo specifico è realizzabile grazie ai risultati dell’Iniziativa. Questo è ciò che CDP e i Partner prevedono di raggiungere entro la fine dell’Iniziativa. Il raggiungimento dell’obiettivo dovrebbe affrontare e risolvere i problemi fondamentali come identificati durante il need assessment. I Beneficiari finali sono gli individui/famiglie/imprese su cui l’iniziativa ha un impatto grazie al raggiungimento dei risultati.*

**4.4 Quale è la governance dell’iniziativa tra Partner?**

**Linee Guida:**

*si richiede di descrivere brevemente le relazioni tra i Partner, ove possibile e applicabile, e il ruolo di ciascun Partner nell’ambito dell’iniziativa. (per esempio la struttura di governance potrebbe non essere rilevante in caso di finanziamento a corporate).*

**4.5 Indicazioni disponibili circa la sostenibilità dell’iniziativa per gli aspetti istituzionali/ sociali/ambientali/ economico-finanziari?**

**Linee Guida:**

*Potranno anche essere presentati documenti elaborati dagli eventuali partner dell’iniziativa.*

<p><b>4.6 Strumenti di monitoraggio dell'iniziativa</b></p> <p><b>Linee Guida:</b>  <i>descrivere gli eventuali meccanismi di monitoraggio previsti dall'iniziativa e l'eventuale ruolo di CDP.</i></p>
<p><b>4.6 Finanziamento ODA/ Other Official flows</b></p> <p><b>Linee Guida</b>  <i>Tale voce sarà oggetto di indicazione laddove disponibile, ovvero nel caso di interventi rivolti al settore privato quando sarà definita la disciplina relativa alla classificazione dei relativi ODA.</i></p>
<p><b>C. TEMPI PREVISTI PER LA FIRMA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI PER L'AVVIO DELL'INIZIATIVA/PROGRAMMA</b></p>

**Tutto ciò premesso, l'iniziativa/il programma sopra esposto risulta coerente alle finalità della Legge n. 125/2014<sup>17</sup>:**

Con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 22, comma 4 della Legge n. 125/2014, l'operazione risponde alle finalità della legge medesima, tenuto conto che il finanziamento è concesso nel rispetto dei principi fondamentali che guidano le attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo e, in particolare, il perseguimento degli obiettivi volti a sradicare la povertà e ridurre le disegualianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile.

[Luogo, data]

[Firma]

<sup>17</sup> Cfr. artt. 1, comma 2 e 22, comma 4 della Legge n. 125/2014. Il riferimento ivi formulato agli obiettivi ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 125/2014 può essere integrato con le altre finalità statuite alle lettere b) e c) della citata disposizione, ove applicabile.